



PATRONATO ACLI LOMBARDIA

NEWSLETTER AGOSTO 2013

TERZO SCAGLIONE SALVAGUARDATI

Con messaggio n. 12577 del 2.8.2013 e messaggio n. 12998 del 12.8.2013 sono state diramate dall'INPS le disposizioni attuative per il terzo scaglione di salvaguardati che riguarda 10130 persone.

1. Lavoratori in mobilità:

- accordi stipulati in sede governativa e non governativa alla data del 31 dicembre 2011 per mobilità ordinaria ed in deroga,
- attività lavorativa cessata entro il 30 settembre 2012,
- perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione della mobilità e comunque in ogni caso entro il 31 dicembre 2014

Domanda alla DTL entro il 25.9.2013

2. Prosecuratori volontari:

- autorizzati ai VV in data anteriore al 4.12.2011,
- almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.2011,
- decorrenza pensione compresa entro il 6.1.2015
- **fino al 4.12.2011** è ammesso lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (dipendente/autonoma, senza alcun limite di reddito); **dopo il 4 dicembre 2011** solo attività lavorativa senza aver conseguito un reddito annuo lordo complessivo, riferito a tali attività, superiore a 7.500 €

Nota bene: domanda all'INPS entro il 25.9.2013 su appositi moduli.

3. Prosecuratori volontari collocati in mobilità:

- autorizzati ai VV entro il 4.12.2011
 - collocati in mobilità prima del 4 dicembre 2011
 - decorrenza della pensione compresa entro il 6.1.2015
- Si tratta di lavoratori che devono versare marche volontarie dopo la cessazione della mobilità che, come è noto è incompatibile con le marche volontarie.

Nota bene: domanda all'INPS entro il 25.9.2013, su appositi moduli

4. Lavoratori cessati per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all'esodo:

- attività lavorativa cessata al 30.6.2012,
- decorrenza pensione compresa entro il 6.1.2015,
- possono aver svolto successivamente al 30 giugno 2012 qualsiasi attività lavorativa, purchè non si tratti di lavoro che abbia prodotto un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a 7.500 €

Domanda alla DTL entro il 25.9.2013

ATTENZIONE:

Le particolarità delle norme che riguardano il terzo scaglio di salvaguardati possono consentire in taluni casi a chi non rientrava nei precedenti scaglioni (vedi casi di mobilità in deroga ma soprattutto i casi di proscrittori volontari che hanno ripreso l'attività lavorativa e dopo il 4 dicembre 2011 che hanno ripreso attività lavorativa al di sotto del limite di reddito) di maturare il diritto, anche nell'ipotesi che una precedente istanza all'INPS sia stata respinta.

La vera limitazione è data dalla maturazione della decorrenza che limita il diritto a quanti lo acquisiscono un anno o diciotto mesi prima (ad esempio donne dipendenti del 1953 che devono maturare il requisito di 60 anni e 3 mesi entro dicembre 2013 per apertura finestra gennaio 2015).

Tra le particolarità si sottolinea l'obbligo di apposita istanza all'INPS per i proscrittori volontari, mentre resta confermata negli altri casi la domanda alla DTL. Prima della ipotetica decorrenza del trattamento pensionistico è sempre necessario presentare domanda di pensione.

COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA E CUMULO DI PERIODI ASSICURATIVI

Con la circolare n. 120 del 6.8.2013 l'INPS dà finalmente indicazioni in merito alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2013 (art. 1 commi 238-242 legge 24.12.2012 n. 228) in merito alla revisione, almeno parziale, della grave questione delle ricongiunzioni onerose introdotte a seguito dell'abrogazione della legge 322/58. Vedi in tal proposito bloc notes n. 1 del 2013.

Si ricorda che a differenza dei dipendenti pubblici statali, per i quali la costituzione della posizione assicurativa opera d'ufficio, se cessati entro il **30.7.2010**, per i dipendenti delle ex casse gestite dal Ministero del Tesoro (poi INPDAP) **se cessati entro tale data senza avere presentato domanda di pensione non era più possibile far valere il trasferimento gratuito all'INPS.**

Ora tale possibilità viene ripristinata per questi lavoratori.

Il divieto di trasferimento gratuito continua a rimanere in vigore per tutti ove cessati dal pubblico impiego in data successiva al 30.7.2010.

Si rammenta che tale dispositivo fu attivato allorchè fu elevata l'età di pensionamento di vecchiaia delle donne del pubblico impiego onde evitare il trasferimento all'INPS, all'epoca con pensionamento più vantaggioso.

Viene dunque risolta in termini di parità di trattamento la possibilità di trasferimento gratuito per tutti i pubblici dipendenti cessati fino al 30.7.2010.

Per le cessazioni successive viene introdotta, dal 1.1.2013, una **nuova possibilità di cumulo** dei periodi assicurativi, ferme restando le previgenti disposizioni di cumulo ed in particolare le disposizioni che regolano la totalizzazione (d.lgs. 42/2006) e le ricongiunzioni (legge 29/79) – normative che, per chi le vuole attivare, continuano ad esplicare la loro efficacia. Ora è anche possibile conseguire il diritto a pensione col cumulo gratuito in modo che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Il cumulo può avvenire in presenza di iscrizione a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla gestione separata, delle forme sostitutive ed esclusive, che non siano già titolari di trattamento pensionistico.

Non entra in questa disposizione la possibilità di cumulo con le casse dei liberi professionisti.

Non è previsto questo cumulo per il diritto alla pensione anticipata (anzianità) e per l'assegno ordinario di invalidità.

Il diritto al cumulo richiede la titolarità di due diverse posizioni assicurative, che non sia già stato conseguito il pensionamento e che non sia maturato autonomamente in alcuna gestione il diritto a pensione.

PENSIONAMENTO ANTICIPATO PER ECCEDEXZA DI PERSONALE

Il Ministero del Lavoro con la circolare n.24 dello scorso 19 giugno 2013, ed ora l'INPS, con circolare 1.8.2013 n. 119 forniscono chiarimenti sull'introduzione di alcune disposizioni volte a facilitare l'uscita anticipata dei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, al fine di facilitare l'esodo dalle imprese che hanno eccedenza di personale.

Tali disposizioni sono state introdotte con la legge di riforma del mercato del lavoro, L. nr.92/2012 che, all'art.4 dispone che "nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino **mediamente più di quindici dipendenti** e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori **una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione** fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento".

L'articolo 34, comma 54, lettere b) e c) del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 (convertito in legge n.221 del 17 dicembre 2012) ha introdotto ulteriori due fattispecie: "La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223 (riduzione di personale in procedure di mobilità) ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria".

In merito **ai requisiti dei lavoratori** coinvolti, il comma 2 prevede che questi debbano raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, **nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro**, con riferimento alle regole vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, comprensive degli adeguamenti all'incremento della speranza di vita residua.

Il datore di lavoro, previa stipula dell'accordo sindacale deve seguire una procedura, nella quale è fondamentale una fidejussione a garanzia della solvibilità dei costi che gravano interamente sull'azienda.

L'Istituto svolgerà le attività di verifica dei requisiti soggettivi in capo al datore di lavoro ed ai lavoratori: con riferimento a questi ultimi, in particolare, l'Inps emetterà l'estratto conto certificativo, validando le singole posizioni individuali e calcolando, in relazione ad ognuna, l'importo iniziale della prestazione e l'onere connesso con la contribuzione figurativa ad essa correlata. L'accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi, in capo ad uno o più lavoratori coinvolti, comporta l'invalidazione dell'accordo, salvo conferma da parte delle medesime parti stipulanti.

La domanda di pensionamento anticipato è inoltrata a cura del datore di lavoro che deve accettare tale soluzione; nei casi di riduzione di personale per procedure di mobilità il prepensionamento può sostituire la mobilità o l'ASPI.

La domanda di pensionamento effettivo dovrà essere inoltrata in tempo utile a cura del lavoratore.

I contributi figurativi, oltre al trattamento pensionistico, sono carico integralmente del datore di lavoro.

Sulla prestazione non è prevista perequazione automatica né assegno al nucleo familiare. Essa è soggetta a tassazione ordinaria.

CERTIFICAZIONE MEDICA OSPEDALIERA PER VIA TELEMATICA

Con circolare n. 113 del 25 luglio 2013, l'Inps ha comunicato le modifiche introdotte nel sistema di comunicazione delle informazioni da inviare all'Istituto in caso di trasmissione di certificati di malattia.

Tra le principali novità vi è l'aggiornamento delle modalità comunicative in caso di inizio ricovero, consentendo alle aziende sanitarie sia di trasmettere all'Inps la comunicazione previo inserimento del codice fiscale del lavoratore, sia di ricevere la conferma dell'accettazione del documento inviato con l'assegnazione automatica del numero di protocollo univoco.

Allo stesso modo si prevede un servizio per l'invio dei dati di chiusura del ricovero per dimissioni o per trasferimento del lavoratore ad altra struttura sanitaria.

LIBERTÀ SINDACALE E LEGITTIMITÀ DELL'ART. 19 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 231 del 2013, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, 1° comma, dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970), nella parte in cui "non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".

La violazione del principio di uguaglianza rilevata dalla Consulta sta nel fatto che i sindacati, "nell'esercizio della loro funzione di autotutela dell'interesse collettivo, sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del loro rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa".

DISABILI - CONGEDO PER I PARENTI O AFFINI DI TERZO GRADO

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203 del 18 luglio 2013, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il 3° grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.